



ASSENZE PER MALATTIA

Art. 71 del decreto 112/08 (Decreto Brunetta) convertito in Legge 133/08

- (assenze per malattia e permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

"per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (n.d.r. tra le quali rientrano le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado), nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

- **DA QUANDO SCATTA LA DECURTAZIONE?**

Dalla lettura del testo normativo si evince che la decurtazione scatta **sin dal primo giorno di malattia**

- **QUALI VOCI DELLO STIPENDIO VANNO DECURTATE?**

La circolare n. 7 del 2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione ha chiarito che si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell'Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT, ha precisato che:

per il personale della scuola si riducono:

- la retribuzione professionale docenti,
- il compenso individuale accessorio,
- l'indennità di direzione del DSGA.

La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per le voci 1) retribuzione professionale docenti-RPD e 2) compenso individuale accessorio per il personale ATA-CIA, i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL per cui **le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al**



decimo sono le seguenti:

da 0 a 14 anni: RPD €164,00 Trattenuta lorda giornaliera € 5,47

da 15 a 27 anni: RPD € 202,00 Trattenuta lorda giornaliera € 6,73

da 28 anni: RPD € 257,50 Trattenuta lorda giornaliera € 8,58

AREA B/C : C.I.A. € 64,50 Trattenuta lorda giornaliera € 2,48

AREA A/As C.I.A. 58,50 Trattenuta lorda giornaliera € 2,25

Per i DSGA la trattenuta va calcolata sulla quota di indennità di direzione.

- **VANNO RIDOTTI ANCHE ALTRI TIPI DI COMPENSI?**

Per gli altri compensi previsti dall'art. 77 CCNL 2007 (compenso per le funzioni strumentali del personale docente; compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; compenso per incarichi ed attività del personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; altre indennità previste dal CCNL 2007 e/o da specifiche disposizioni di legge), la determinazione presenta aspetti problematici in quanto si tratta di somme a carattere forfetario, che pertanto andrebbero teoricamente ricondotte ad un ammontare giornaliero secondo parametri che, al momento, non sono definiti.

- **COME SI GIUSTIFICA L'ASSENZA PER MALATTIA?**

Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per **un periodo superiore a dieci giorni**, e, **in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare** l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di **certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medici convenzionati**, in quanto parte del S.S.N.

La fattispecie (vedi circolare n. 7 del 2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione) si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protratta").

- **QUALI SONO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'?**

la visita fiscale va richiesta anche per un solo giorno, tranne in caso "esigenze funzionali e amministrative" (es. carichi di lavoro della segreteria)

nuove fasce orarie di reperibilità : 8-13 e 14-20 compresi festivi

vi è l'obbligo di comunicare residenza diversa da quella abituale

- **COSA ACCADE IN CASO DI VISITE SPECIALISTICHE?**

dipende da come vengono richieste

A. permessi brevi, da recuperare

B. permessi per documentati motivi personali

C. ferie

D. salute, con obbligo di certificazione medica

- con riduzione della retribuzione

- dal 3° evento, certificazione SSN

- se visita presso ambulatorio privato: attestazione del sanitario prescrizione del servizio sanitario nazionale

- può non essere disposta visita fiscale "per esigenze funzionali e amministrative"